

## Delibera 11 febbraio 2008, n. 417

Criteri per l'assegnazione di posti al personale di scuola dell'infanzia (modificata con delibera n. 288 del 15.03.2016, delibera n. 1366 del 06.12.2016, delibera n. 424 del 11.04.2017, delibera n. 326 del 10.04.2018, delibera n. 384 del 24.04.2018 e delibera n. 217 del 02.04.2019)

### Allegato

---

#### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AL PERSONALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Le denominazioni femminili valgono anche per il personale maschile.

### Art. 1 Oggetto

---

1. La presente disciplina ha per oggetto il lavoro a tempo parziale e l'assegnazione di posti (inclusi i trasferimenti) al personale della scuola dell'infanzia.
2. La disciplina contenuta nel capo I del tempo parziale vale fino all'entrata in vigore del contratto collettivo provinciale sul lavoro a tempo parziale.

### Art. 1-bis Assunzione a tempo indeterminato

---

1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di infanzia con l'idoneità nel relativo profilo professionale avviene nell'ambito dell'attuazione della delibera sui ruoli organici in base al criterio della maggiore anzianità di servizio.
2. Per il calcolo dell'anzianità di servizio vengono considerati tutti i periodi utili per la progressione giuridica ed economica.
3. Per il calcolo dell'anzianità di servizio, il servizio maturato in un profilo professionale superiore nel settore della scuola dell'infanzia viene riconosciuto per intero, mentre quello maturato in un profilo professionale inferiore viene riconosciuto per metà.
4. Profili professionali nel settore della scuola dell'infanzia sono: "collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica" (profilo professionale inferiore) e "insegnante della scuola dell'infanzia" (profilo professionale superiore).

### CAPO I LAVORO A TEMPO PARZIALE

---

### Art. 2 Forme di lavoro a tempo parziale

---

- 1.1. Al personale delle scuole d'infanzia il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito nelle seguenti forme:
  - a) con un orario di lavoro settimanale al 50% dell'orario previsto per il personale a tempo pieno, in forma verticale e in forma orizzontale;
  - b) in due periodi verticali semestrali alternanti con una prestazione lavorativa a tempo pieno nella prima o nella seconda metà dell'anno scolastico;

- c) in due periodi verticali annuali alternanti con una prestazione lavorativa a tempo pieno nel primo anno scolastico;
- d) con un orario di lavoro al 75% dell'orario previsto per il personale a tempo pieno in forma orizzontale;
- e) ogni due settimane una settimana a tempo pieno.
- f) ogni altra forma flessibile di lavoro a tempo parziale.

### Art. 3

#### Posti a tempo parziale

---

1. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in possesso dell'idoneità e con un'anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data prevista per la presentazione delle domande può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50 % nei limiti e sulla base dei seguenti criteri:

- a) nelle scuole con una sezione: il posto di insegnante o di collaboratrice pedagogica;
  - b) nelle scuole con due sezioni: un posto di insegnante e un posto di collaboratrice pedagogica;
  - c) nelle scuole con tre sezioni: un posto di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica di scuola o viceversa;
  - d) nelle scuole con quattro e più sezioni: due posti di insegnante e due posti di collaboratrice pedagogica; le aspettative ridotte, le riduzioni d'ufficio di posti e di posti ridotti aggiuntivi in base a progetti, per attività educative per bambini con esigenze particolari e per prolungamento del tempo di apertura non vengono presi in considerazione per la determinazione dei contingenti di posti a tempo parziale di cui sopra.
2. Nelle scuole con un numero di collaboratrici pedagogiche inferiore al numero delle sezioni la direttrice stabilisce, previo confronto con il personale interessato, una articolazione dell'orario di lavoro a tempo parziale rispettosa delle esigenze della scuola dell'infanzia.
3. Alla presenza di gravi motivi personali o familiari sopravvenuti, la direttrice, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo.
4. Il personale in possesso dei requisiti per un rapporto di lavoro a tempo parziale che non ha la possibilità di confermare il posto a tempo parziale, può scegliere un posto a tempo parziale nell'ambito dei trasferimenti a livello di circolo didattico.

### Art. 4

#### Accorpamento di posti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

---

1. La direttrice accorpa, previo confronto con il relativo personale, lavoratrici a tempo parziale su un posto intero, per il relativo anno scolastico, previo mantenimento della sede giuridica del personale a tempo indeterminato.

### Art. 5

#### Presentazione delle domande e concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale

##### 2 dell'aspettativa ridotta

---

1. La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale o l'aspettativa ridotta di cui all'articolo 45 del C.C.I. dell'1.8.2002 può essere richiesto dal personale in possesso della facoltà di confermare il proprio posto:

- a) il personale di scuola dell'infanzia a tempo indeterminato;

b) il personale di scuola dell'infanzia in possesso dell'idoneità e con almeno 3 anni di servizio;

c) Il tempo parziale in forma alternante semestrale é applicato esclusivamente al personale in possesso di incarico di lavoro a tempo indeterminato o di idoneità e di anzianità di servizio di almeno 3 anni.

Le domande vanno presentate entro il 10 marzo antecedente l'inizio dell'anno scolastico al Circolo didattico di appartenenza.

2. Per ogni scuola dell'infanzia viene formata da parte del rispettivo Circolo didattico, una apposita graduatoria, sulla base degli allegati criteri di cui all'articolo 11, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti previsti ai sensi dell'art. 3, garantendo comunque la precedenza alle richieste di aspettativa ridotta, che in nessun caso possono essere negate.

L'aspettativa ridotta è usufruibile esclusivamente dal personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale di 75%.

3. Le domande di un rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale vengono accolte previa verifica delle particolari esigenze familiari o per validi motivi di salute, da indicare nella domanda.

4. La collaborazione negli organi collegiali, la frequenza dei corsi di aggiornamento, la programmazione ed il lavoro in gruppo vengono organizzati in modo da rispettare la natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75 % è possibile:

a) in scuole dell'infanzia nelle quali viene promosso un progetto pedagogico che coinvolga tutte le sezioni e dove si praticino regolarmente forme di apertura e collaborazione ed il numero dei bambini sia ridotto nel pomeriggio;

b) in scuole dell'infanzia in cui siano istituite sezioni con attività a tempo prolungato;

c) per il personale distaccato;

## Art. 6

### Durata del rapporto del lavoro a tempo parziale

---

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si rinnova tacitamente, salvo disdetta presentata da parte del personale o da parte dell'Amministrazione entro il 10 marzo di anno in anno scolastico nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili e nel rispetto dell'eventuale graduatoria formata ai sensi dell'art. 5, comma 2. In caso di disdetta, a partire dal nuovo anno scolastico, entra in vigore il rapporto di lavoro a tempo pieno.

## Art. 7

### Personale escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale

---

1. Dal rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso il seguente personale:

a) il personale volante dei Circoli didattici di scuola dell'infanzia con incarico a tempo indeterminato oppure idoneità e anzianità di servizio di 3 anni. A tale personale possono essere concesse da parte della direttrice d'intesa con la Ripartizione personale forme alternanti di lavoro a tempo parziale a prescindere dalla limitazione di cui all'art. 3. può trattarsi anche di nuove forme di lavoro a tempo parziale alternante;

b) le dirigenti esonerate dall'insegnamento: esse possono chiedere un rapporto di lavoro a 75%.

## Art. 8

### Articolazione dell'orario di lavoro

---

1. L'orario di lavoro settimanale e la retribuzione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale e verticale,

corrisponde a:

a) per le insegnanti di scuola dell'infanzia:

18 ore settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini, 1 ora per il coordinamento con la collega del lavoro a tempo parziale e 130 ore annuali per il lavoro aggiuntivo previsto dalla vigente disciplina;

b) per le collaboratrici pedagogiche di scuola dell'infanzia 18 ore settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini più 2 ore per coordinamento, pianificazione e valutazione.

2. L'orario di lavoro settimanale in caso di un rapporto a tempo parziale, del 75% corrisponde a:

a) per le insegnanti di scuola dell'infanzia:

28 ore settimanali di cui 25 ore e 30 minuti per il lavoro pedagogico con i bambini e 160 ore per il lavoro aggiuntivo previsto dalla vigente disciplina;

b) per le collaboratrici pedagogiche di scuola dell'infanzia 25 ore e 30 minuti settimanali per il lavoro pedagogico con i bambini più 2 ore e 30 minuti per coordinamento, pianificazione e valutazione.

3. In caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale alternante in due periodi verticali semestrali per il periodo da settembre a gennaio o da febbraio ad agosto si attribuisce un orario di lavoro a tempo pieno.

4. Il personale di scuola dell'infanzia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura di 19 ore lavorative settimanali, spetta per l'intero biennio scolastico. Il personale svolge la sopraccitata prestazione lavorativa nel primo anno del biennio scolastico. L'istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta in un quinquennio.

## Art. 9

### Effetti del lavoro a tempo parziale

---

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere obbligato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito.

2. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

3. I congedi straordinari, le assenze per malattie e le assenze per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nelle forme del rapporto di lavoro a tempo parziale alternante tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo obbligatorio per maternità, sono raddoppiate rispettivamente nel calcolo e per lo stipendio.

4. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale con orario settimanale verticale ed orizzontale corrispondente al 50% all'orario di lavoro a tempo pieno corrisponde a 21/38esimi per le insegnanti e 20/38esimi per le collaboratrici pedagogiche. In caso di un orario di lavoro a tempo parziale alternante di due periodi verticali semestrali e per il biennio il trattamento economico corrisponde a 19/38esimi per le insegnanti e le collaboratrici pedagogiche.

5. Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% corrisponde a 28/38 per insegnanti e collaboratrici pedagogiche.

## Art. 10

### Verifica del parere negativo sulla richiesta per il lavoro a tempo parziale o di aspettativa ridotta

---

Avverso il parere negativo espresso dalla direttrice preposta, il personale può presentare entro 15 giorni motivato reclamo all'ispettrice di scuola dell'infanzia o all'Intendente scolastico ladino per il personale delle località ladine, che decide definitivamente previo confronto con la direttrice ed il personale interessato, che nell'occasione può farsi assistere da persona di fiducia.

## Art. 11

### Criteria per la formazione della graduatoria di cui all'art. 5

---

Ai fini della formazione della graduatoria prevista dai presenti criteri viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:

- a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
- b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
- c) per l'assistenza a persone non autosufficienti, dichiarate tali ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b):

5 punti

- d) per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità della dipendente che non consentono un lavoro a tempo pieno:

6 punti

- e) per dipendenti d'età non inferiore a 40 anni, oppure con un'anzianità di servizio di almeno 20 anni: 2 punti
- f) per dipendenti di età non inferiore a 50 anni, oppure con un'anzianità di servizio di almeno 25 anni: 4 punti

Qualora sussistano i presupposti, i punti attribuiti sulla base delle singole lettere vengono cumulati.

In caso di parità di punteggio vale la maggiore anzianità di servizio.

## CAPO II

### TRASFERIMENTI

---

## Art. 12

### Posti disponibili per i trasferimenti

---

1. Sono disponibili per i trasferimenti i seguenti posti:

- a) i posti liberi, compresi i posti che si renderanno liberi con l'inizio del nuovo anno scolastico;
- b) i posti, inclusi i posti di supplenza, occupati da personale sprovvisto dell'esame di idoneità ed i posti occupati da personale idoneo con un'anzianità di servizio inferiore a tre anni al 28 febbraio antecedente l'anno scolastico di riferimento; per il personale perdente posto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono disponibili anche i posti occupati da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
- c) i posti occupati da personale che ha presentato la domanda di trasferimento, salvo la revoca della stessa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

2. I posti disponibili al personale volante con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le direzioni sono considerati, ai fini dei trasferimenti, sede di scuola dell'infanzia. Dopo 3 anni di servizio effettivo come volante in caso di richiesta di trasferimento tale personale verrà collocato per i trasferimenti alla scelta dei posti dopo le perdenti posto.

3. I circoli didattici pubblicano entro il 30 aprile all'albo della direzione l'elenco dei posti disponibili per i trasferimenti. Tale elenco è continuamente aggiornato sulla base delle successive modifiche fino all'avvio delle operazioni di trasferimento.

Le direttrici informano il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed aventi titolo alla conferma del posto, almeno cinque giorni prima della scadenza della presentazione della domanda di trasferimento sulla disponibilità del posto nell'anno scolastico successivo.

4. Per le scuole dell'infanzia di lingua tedesca e italiana i trasferimenti di cui al presente capo possono svolgersi, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, sulla base di un'unica graduatoria a livello provinciale per profilo professionale.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le domande per la concessione delle aspettative per una durata non inferiore a sei mesi sono da presentare, salvo imprevisti, alla direzione didattica di appartenenza entro il 10 marzo antecedente l'anno scolastico di riferimento. Per le domande di aspettativa ridotta nonché di aspettativa per prole tale termine non è perentorio.

6. In caso di mancata presentazione di domanda di trasferimento nel termine previsto e di disponibilità di un posto nella scuola di appartenenza nell'anno scolastico successivo, il personale idoneo con un'anzianità di servizio non inferiore a 3 anni al 28 febbraio antecedente l'anno scolastico di riferimento, è confermato d'ufficio sul posto libero in questa scuola, secondo la posizione della graduatoria interna della scuola dell'infanzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

7. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale - anche supplente, avente titolo per la conferma del posto già occupato, escluso il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con orario prolungato, può optare, in caso di disponibilità di posto, per un rapporto di lavoro a tempo pieno. La relativa opzione è da presentare entro il termine previsto per la presentazione delle domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di più opzioni l'assegnazione dei posti disponibili avviene nel rispetto di apposita graduatoria, da formarsi secondo i criteri previsti per i trasferimenti d'ufficio.

8. Nell'assegnazione di posti istituiti per bambini con diagnosi funzionale è data la precedenza al personale in possesso del diploma di specializzazione.

9. Posti che si liberano dopo la scelta dei posti annuale rimangono a disposizione per la scelta dei posti dell'anno scolastico successivo.

## Art. 13 Trasferimenti d'ufficio

---

1. Il personale perdente posto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inserito d'ufficio in apposita graduatoria per i trasferimenti formata dal circolo didattico di appartenenza nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, ai fini del trasferimento in altra scuola dell'infanzia nell'ambito del medesimo circolo. Al personale perdente posto è equiparato il personale della scuola dell'infanzia non già collocato a riposo che abbia fruito o fruisca di un'aspettativa ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Il personale di cui al comma 1 assume nella graduatoria per i trasferimenti nell'ambito del circolo didattico di appartenenza una posizione di precedenza rispetto al restante personale inserito in graduatoria.

3. Il personale di cui al comma 1 viene informato dei posti disponibili nell'ambito del circolo di appartenenza e può chiedere al circolo didattico, nel termine stabilito dal circolo didattico, l'attribuzione del punteggio connesso con la situazione familiare ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

4. Ai fini di cui al presente articolo non è considerato perdente posto il personale al quale nell'ambito della propria scuola può essere assegnato un altro incarico a tempo indeterminato o, se richiesto, a tempo determinato. In caso di un numero di posti inferiore al numero dei perdenti posto si individuano i perdenti posto sulla base della posizione meno favorevole nell'ambito della graduatoria di cui al comma 1.

5. Il personale idoneo con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso di un'anzianità di servizio di 3 anni, che non può confermare il posto viene inserito d'ufficio nella graduatoria per i trasferimenti di cui all'articolo 14.

## Art. 14 Trasferimenti su richiesta nell'ambito del circolo didattico

---

1. Le domande di trasferimento nell'ambito del circolo didattico sono da presentare al circolo di appartenenza entro il 10 marzo antecedente l'anno scolastico di riferimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 16, comma 2, è da indicare nella domanda, a pena di decadenza, la situazione familiare. Per la domanda di trasferimento è da utilizzare l'apposito fac-simile predisposto dall'Amministrazione.
2. La domanda di trasferimento di cui al comma 1 può essere presentata dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché dal personale idoneo con un'anzianità di servizio nel profilo di appartenenza di almeno 3 anni al 28 febbraio antecedente l'anno scolastico di riferimento.
3. La domanda di trasferimento può essere revocata entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria per i trasferimenti a livello di circolo didattico.
4. Il personale addetto a progetti di seconda lingua nelle scuole materne italiane può chiedere, dopo aver svolto servizio in tali progetti per almeno di due anni e mezzo, l'inserimento nella graduatoria di trasferimento nell'ambito del circolo didattico indicato nella domanda di trasferimento.
5. L'assegnazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene in ordine di graduatoria e previa accettazione scritta da parte del personale.
6. I trasferimenti hanno effetto dal primo giorno del nuovo anno scolastico.

## Art. 15

### Trasferimenti su richiesta ad altri circoli didattici

---

1. Contestualmente con la presentazione della domanda di cui all'art. 14, comma 1, il personale può chiedere anche il trasferimento ad altro circolo didattico sulla base della graduatoria a livello provinciale. L'accettazione di un posto in seguito a domanda di trasferimento nell'ambito del circolo didattico di appartenenza comporta la rinuncia al trasferimento ad altro circolo didattico.
2. La domanda di trasferimento di cui al comma 1 può essere presentata dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché dal personale idoneo con un'anzianità di servizio di almeno 3 anni al 10 marzo antecedente l'anno scolastico di riferimento nelle scuole dell'infanzia delle Provincia Autonoma di Bolzano oppure nell'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia.
3. L'assegnazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene in ordine di graduatoria e previa accettazione scritta da parte del personale.
4. I trasferimenti hanno effetto dal primo giorno del nuovo anno scolastico.
5. Il personale al quale in sede di trasferimento sulla base della graduatoria a livello di direzione didattica o provinciale è stato assegnato un posto di supplenza per una durata inferiore a sette mesi, viene inserito d'ufficio e rispettivamente rimane inserito nella graduatoria a livello provinciale. Tale personale dopo la scadenza del contratto di lavoro è ammesso, nel rispetto della graduatoria, alla scelta dei posti disponibili.
6. Il personale che in sede di trasferimento in un altro circolo didattico sceglie un posto di supplenza di durata inferiore a 7 mesi, rimane assegnato al circolo didattico scelto in tale sede anche in caso di assunzione di altra supplenza in altro circolo didattico.

## Art. 16

### Criteri per la formazione della graduatoria per i trasferimenti

---

1. Ai fini della formazione della graduatoria per i trasferimenti viene attribuito d'ufficio un punto per ciascun anno di servizio utile ai fini dello sviluppo della progressione economica.
2. Condizioni familiari:
  - a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;

b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;

c) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti.

d) per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a), b), e c): 6 punti;

3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il personale con il maggior punteggio attribuito per i figli conviventi. In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l'età anagrafica.

## Art. 17

### Norme particolari per il personale delle località ladine

---

1. Il personale delle località ladine può chiedere il trasferimento a scuole provinciali di lingua tedesca o italiana sulla base della corrispondente graduatoria per i trasferimenti a livello provinciale, se in possesso del richiesto titolo di studio conseguito rispettivamente presso una scuola con lingua di insegnamento tedesca o italiana.

## Art. 18

### Effetti del trasferimento d'ufficio per insuperabili divergenze nell'ambiente di lavoro

---

1. In caso di trasferimento d'ufficio per insuperabili divergenze nell'ambiente di lavoro il personale trasferito per un quinquennio non può essere assegnato alla originaria sede di servizio.

## Art. 19

### Personale distaccato

---

1. Il personale distaccato a tempo determinato per esigenze di servizio per altri compiti ai sensi della vigente normativa provinciale mantiene l'assegnazione presso l'originaria sede di titolarità.

## Art. 20

### Scambio di posti

---

1. Lo scambio del posto è consentito, anche tra i circoli didattici in caso di esigenze familiari, personali o di servizio sopraggiunte dopo la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei posti ai sensi della parte terza. Lo scambio del posto comporta dopo due anni la perdita del posto originario, salvo in caso di scambio del posto per esigenze di servizio.

## CAPO III

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI IN FAVORE DEL PERSONALE NON AVENTI TITOLO ALLA CONFERMA DEL POSTO E DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE

---

## Art. 21

### Graduatorie

---

1. Nelle scuole dell'infanzia della provincia l'assegnazione dei posti vacanti e dei posti di supplenza per il personale assente, che sono ancora disponibili dopo l'assegnazione dei posti corrispondenti alle disposizioni delle parti I e II, avviene con incarichi annuali e con l'assunzione di personale supplente corrispondente a questa parte (Capo III).



2. L'assegnazione dei posti relativi avviene per ogni anno scolastico secondo una graduatoria provinciale nella quale vengono iscritti il personale non avente titolo alla conferma del posto nello stesso profilo professionale, nonché nuove aspiranti.

3. Per i seguenti profili professionali e categorie professionali, distinte per madrelingua viene formata un'apposita graduatoria:

a) domestica (solamente per scuole dell'infanzia di lingua italiana)

b) collaboratrice pedagogica

c) insegnante di scuola dell'infanzia:

d) insegnante di scuola dell'infanzia specializzata.

4. Per progetti pedagogici che richiedono un'ulteriore qualificazione possono essere formate apposite graduatorie per i profili professionali di insegnante e di collaboratrice pedagogica delle scuole dell'infanzia tedesche, italiane e ladine.

## Art. 22

### Formazione delle graduatorie

---

1. Nelle graduatorie ha la precedenza il personale con maggiore anzianità di servizio provinciale maturato nel relativo profilo professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio maturato in un profilo professionale superiore nel settore della scuola d'infanzia viene riconosciuto a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e su richiesta, per intero, mentre quello maturato in un profilo professionale inferiore viene riconosciuto per metà. Il servizio prestato in un profilo professionale inferiore non è utile ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità.

3. Le aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, sono inserite con titolo di precedenza nella graduatoria per insegnanti di scuola dell'infanzia. A tal fine per il conseguimento di tale laurea in un corso di laurea a tempo pieno entro il termine della presentazione della domanda di accesso alla graduatoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, è riconosciuta, oltre all'anzianità di servizio maturata, un'ulteriore anzianità di servizio di tre anni e sette mesi.

3/bis. Le aspiranti in possesso della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, avente, ai sensi della vigente normativa nazionale, valore di esame di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, sono inserite immediatamente dopo il personale con idoneità nella relativa sezione della graduatoria per insegnanti di scuola dell'infanzia.

4. Ai fini della formazione della graduatoria vengono valutati: (vedasi allegato 1)

a) il titolo di studio prescritto

b) l'esperienza professionale

c) le condizioni sociali quali la disoccupazione, la fruizione del sussidio per il minimo vitale e il mantenimento dei figli

5. L'esperienza professionale provinciale nonché quella esterna vengono valutate una volta all'anno, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata entro il termine della presentazione della domanda.

5/bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 anche per il personale delle scuole dell'infanzia si applicano le disposizioni sul bilinguismo di cui all' articolo 32 del contratto collettivo di comparto del 27 giugno 2013. Il possesso dell'attestato di bilinguismo di conseguenza non costituisce più un requisito d'accesso, ma un titolo di preferenza. Per il profilo professionale di "collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica" trova applicazione l'attestato di bilinguismo C o B; per il profilo professionale di "insegnante di scuola dell'infanzia" trova applicazione l'attestato di bilinguismo B o A. Tale disciplina non trova applicazione per il personale con idoneità e per il personale che ha prestato servizio per almeno un giorno prima del 31 agosto 2015, finché abbia validità la relativa domanda per l'inserimento nella graduatoria. Per il personale di madrelingua ladina il relativo attestato di bilinguismo e l'esame di ladino presso l'Intendenza scolastica ladina continuano a costituire requisito d'accesso e non titolo di preferenza.

5/ter. A partire dall'anno scolastico 2015/16 (graduatoria 2016/2017) il servizio prestato mediante chiamata diretta, in analogia con tutti gli altri settori formativi, non viene considerato come precedenza per l'anzianità di servizio per la graduatoria, ad eccezione per i collaboratori pedagogici inseriti/le collaboratrici pedagogiche inserite nella graduatoria, i quali accettano un contratto di lavoro tramite chiamata diretta come insegnante di scuola dell'infanzia o come insegnante specializzato/specializzata di scuola dell'infanzia. In tale caso la richiesta per il riconoscimento del servizio effettivamente prestato deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno.

6. Le graduatorie vengono approvate con decreto del Direttore della Ripartizione personale. Vengono pubblicate all'albo della ripartizione personale - Via Renon 13 - 39100 Bolzano nonché sul sito internet della ripartizione personale [www.provincia.bz.it](http://www.provincia.bz.it). Contestualmente con la graduatoria sono pubblicate anche le date per la scelta dei posti.

Le direzioni didattiche provvedono ad esporre all'albo a titolo informativo le graduatorie approvate.

Avverso le graduatorie pubblicate all'albo sopramenzionato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla sua pubblicazione.

7. Errori materiali nelle graduatorie vengono corretti d'ufficio ovvero su segnalazione dell'interessata.

## Art. 23 Depennamento dalle graduatorie

---

1. Il depennamento avviene:

- a) per dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda o per produzione di documenti falsi;
- b) in caso di valutazione insufficiente;
- c) per motivi disciplinari;
- d) nel caso di mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo;
- e) nel caso di mancata presentazione, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, della documentazione prevista per l'assunzione;
- f) per dimissioni volontarie nel corso dell'anno scolastico nonché in caso di rinuncia al posto scelto;
- g) in caso di mancato superamento o mancata presentazione all'esame di lingua o al colloquio di lingua ladina;

## Art. 24 Presentazione delle domande

---

1. Le domande vanno presentate secondo il modulo predisposto dalla ripartizione personale entro il 28 febbraio, ore 12.00:

- a) alla ripartizione personale – ufficio personale scuole materne, Via Renon 13 – 39100 Bolzano
- b) ad uno dei circoli didattici
- c) mediante il servizio postale con lettera raccomandata (fa fede la data del timbro postale)

La presentazione elettronica delle domande sarà possibile, appena sarà attivata la relativa procedura.

2. Le indicazioni che hanno conseguenze per il calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie possono essere trasmesse annualmente entro il termine di presentazione delle domande utilizzando il modulo sopramenzionato. In caso le indicazioni comportino una riduzione del punteggio, la comunicazione è obbligatoria.

3. Le domande per l'inserimento in graduatoria sono da ripresentare ogni biennio. In caso di prestazione di servizio in un profilo professionale della scuola dell'infanzia della Provincia di Bolzano entro il biennio la domanda è confermata d'ufficio per il successivo biennio.

4. In caso di ripresentazione della domanda essa deve essere compilata in tutte le parti e sostituisce la precedente. Dichiarazioni non veritiere o la produzione di falsa documentazione comportano il deprezzamento dalle graduatorie. L'assunzione nel servizio provinciale è esclusa. La mancanza della firma dell'aspirante sulla domanda comporta l'esclusione; questo non vale per la consegna elettronica, quando sarà ammessa

5. Tutti i titoli di merito possono essere documentati mediante autocertificazione o in copia.

Le domande e la relativa documentazione allegata non sono restituite in caso di deprezzamento dalla graduatoria. Si raccomanda quindi di non presentare originali.

Le domande e la documentazione sono conservate dall'Amministrazione per un periodo di due anni a decorrere dal deprezzamento e sono successivamente scartate.

6 Dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle domande non è ammessa la produzione di nuovi dati, rispettivamente di nuova documentazione.

7. I requisiti per l'assunzione del personale di scuola dell'infanzia devono sussistere al 28 febbraio termine di presentazione delle domande.

## Art. 25 Conferimento dei posti vacanti

---

1. L'elenco dei posti disponibili per le aspiranti inserite nelle graduatorie al art. 21, comma 3 viene esposto presso l'albo dei singoli circoli didattici ed istituti comprensivi.

2. Il personale può farsi rappresentare tramite delega. Dipendenti della Ripartizione personale e dei circoli didattici non possono assumere le funzioni di rappresentanza.

3. La scelta è eseguita per iscritto e non può essere modificata

4. Le aspiranti che arrivano in ritardo sono chiamate per i posti restanti secondo la loro posizione nella graduatoria.

5. Alle aspiranti che hanno eseguito la scelta di un posto, non vengono più offerti, per la durata dell'incarico medesimo, ulteriori posti.

6. I posti che per qualsiasi motivo si sono resi vacanti durante l'anno scolastico, vengono conferiti in base alle graduatorie per supplenze secondo le modalità appositamente previste dal art. 7, comma 1. In riferimento al conferimento delle supplenze durante l'anno scolastico, le aspiranti vengono contattate telefonicamente dal relativo circolo didattico di scuola dell'infanzia/istituto comprensivo. Nel caso in cui l'aspirante non è rintracciabile telefonicamente, si procede interpellando il nominativo successivo nella graduatoria. Ogni telefonata è documentata per iscritto (annotazione con indicazione di: nomi dei due interlocutori, data, orario, contenuto e risultato della telefonata). Se l'aspirante non accetta il posto offerto, oppure pone condizioni o riserve non viene più preso in considerazione dal circolo didattico.

7. Nel caso di mancanza di posti vacanti nelle sezioni integrate, le insegnanti specializzate hanno la precedenza per la scelta di posti vacanti in una sezione normale con bambini con diagnosi funzionale. Tali posti sono comunicati da ogni circolo didattico/istituto comprensivo, al momento della scelta dei posti.

## Art. 26 Rinunce

---

1. Le aspiranti assenti alla scelta dei posti ovvero che non si fanno rappresentare come previsto, sono considerati rinunciatarie.

2. Le aspiranti che non eseguono alcuna scelta, sono considerate rinunciatricie. Chi non sceglie un posto nel tempo previsto, è considerato rinunciatario.

3. La rinuncia si riferisce sempre all'anno scolastico, nonché al relativo profilo professionale.

## Art. 27 Supplenze

---

1. Non è consentito assumere una supplente per i periodi di sospensione dell'attività didattica e oltre l'ultimo giorno di attività didattica stabilito nel calendario scolastico.

2. Qualora l'assenza dal servizio si protragga senza interruzione oltre la data di scadenza presunta, la supplenza conferita viene prorogata per il corrispondente periodo. La supplente rimane la stessa; non le è consentita la possibilità di scelta. La proroga della supplenza può essere rifiutata se detta proroga comporta una variazione dell'incarico.

3. Qualora il posto coperto tramite una supplenza si renda vacante (p.es. dimissioni volontarie del titolare del posto), la supplente assume la titolarità del posto vacante (incarico annuale); non le è consentita la possibilità di scelta.

## Art. 28 Inizio servizio e dimissioni volontarie

---

1. Le aspiranti che per un valido motivo (p.es. malattia – certificato medico necessario) non possano iniziare il servizio quali incaricata annuale o supplente fino all'inizio dell'attività didattica del nuovo anno scolastico, mantengono il diritto al posto; il trattamento economico è applicato solamente a decorrere dalla data dell'inizio effettivo del servizio.

2. Le aspiranti che non iniziano il servizio senza dichiarare un valido motivo, vengono depennate da tutte le graduatorie e perdono la precedenza sulla base dell'anzianità di servizio nella graduatoria del rispettivo profilo professionale.

3. Le aspiranti che non possano iniziare il servizio in tempo utile (24 ore dalla presa di contatto), poiché la residenza è troppo distante, perdono il diritto al posto e sono depennate da tutte le graduatorie.

4. Le dipendenti devono inoltrare all'Ufficio personale scuole d'infanzia, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del servizio, i documenti necessari per l'assunzione.

Se non è effettuata la presentazione dei documenti nel termine stabilito dall'ufficio personale scuole d'infanzia, avviene il licenziamento e il depennamento dalle graduatorie. La dipendente può scegliere la riduzione dello stipendio del 30% invece al licenziamento. In caso di mancante rispetto del secondo sollecito segue il licenziamento.

5. Il personale che dà le dimissioni volontarie o che rifiuta il prolungamento dell'incarico, è depennata da tutte le graduatorie. Agli effetti della precedenza non conta l'anzianità di servizio maturata, salvo motivi gravi, personali o familiari.

## Art. 29 Esame di lingua

---

1. Le aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio prescritto presso un istituto con lingua d'insegnamento diversa di quella della scuola d'infanzia, devono comprovare di aver superato l'esame di conoscenza della lingua ai sensi delle norme provinciali in vigore.

## Art. 30 Disposizioni speciali per aspiranti ladine

---

1. Le aspiranti di madre lingua ladina per il profilo professionale insegnante, collaboratrice pedagogica di scuola dell'infanzia o per la categoria professionale insegnante specializzata di scuola dell'infanzia possono fare domanda, oltre che per il Circolo didattico ladino,

anche per i Circoli didattici tedeschi o italiani, qualora abbiano conseguito il relativo titolo di studio prescritto presso un istituto con lingua d'insegnamento tedesca o italiana.

Tale interesse é da menzionare specificamente nella domanda, sia per incarichi annuali (se presso Circoli didattici tedeschi o italiani), sia per supplenze (indicazione dei singoli Circoli didattici tedeschi o italiani in ordine di preferenza).

In mancanza di ogni indicazione si procede all'inserimento nelle graduatorie per incarichi annuali e supplenze solamente per il Circolo didattico Ladinia.

Le aspiranti di madre lingua ladina devono svolgere il colloquio in ladino secondo le disposizioni provinciali in vigore. Le domande sono presentate entro il 31 marzo al Circolo didattico ladino, il quale provvede allo svolgimento del colloquio.

## Art. 31 Personale volante

---

1. Il personale volante è a disposizione del relativo circolo didattico per la copertura di assenze di breve durata.

## Art. 32 Assunzione per chiamata diretta

---

1. Con l'esaurimento delle graduatorie il personale può essere assunto dalla singola direzione didattica tramite chiamata diretta per un periodo determinato.
2. L'assunzione avviene attraverso una semplice prova selettiva, che consiste in un colloquio per selezionare l'aspirante più adatta.
3. Le domande sono trattate cronologicamente, dando la precedenza a chi é in possesso dei requisiti d'accesso richiesti dal relativo profilo professionale.
4. La prova selettiva comprende di regola almeno tre aspiranti secondo l'ordine della graduatoria. Nei casi urgenti il servizio inferiore ad un mese può essere coperto prescindendo dalla prova selettiva.

## Art. 33 Applicazione della legge 104/1992

---

1. Il personale in servizio ed avente diritto, in occasione della scelta dei posti, può chiedere l'applicazione degli articoli 21 e 33, comma 5, della L.n. 104/92 nella formulazione vigente, limitatamente alla categoria del personale a cui appartiene.

## Art. 33/bis Idoneità

---

1. Il personale che si dimette volontariamente oppure non lavora per più di cinque anni in un profilo professionale del personale di scuola dell'infanzia perde l'idoneità per l'assunzione a tempo indeterminato.
2. Nel caso di presentazione di una nuova domanda di inserimento in graduatoria, il personale che è stato cancellato dalla graduatoria senza perdita dell'idoneità viene inserito di nuovo nella graduatoria ai sensi dei criteri vigenti per l'assunzione a tempo determinato del personale di scuola dell'infanzia.

## Art. 34 Disposizioni finali

---

Alle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello di comparto sono comunicate le date, in cui si svolgono le operazioni di scelta dei posti di cui ai capi II e III.

## Allegato

---

Requisiti d'accesso e criteri per la formazione delle graduatorie

Per l'assunzione nel servizio provinciale è prevista un'età minima di 18 anni.

<p>DOMESTICA</p> <p>(solamente per scuole dell'infanzia di lingua italiana)</p>	<p>diploma di scuola elementare e attestato di bilinguismo D</p>
<p>COLLABORATRICE PEDAGOGICA DI SCUOLA DELL'INFANZIA</p>	<p>Diploma di scuola media inferiore o avente assolto l'obbligo scolastico e</p> <p>diploma di una formazione specifica non inferiore ad un biennio conseguito entro il 2007 (p.e. diploma di qualifica di addette ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all'infanzia, assistente ai servizi sociali, operatrice ai servizi sociali, assistente di scuola dell'infanzia)</p> <p>diploma di maturità ad indirizzo pedagogico o social-pedagogico</p> <p>attestato di bilinguismo C o B dipendente dalla qualifica funzionale</p> <p>- a partire dell'anno scolastico 2006/07 in caso di nuova assunzione riduzione dello stipendio di 8% in caso di mancanza e del 5% in caso di presenza per il livello immediatamente inferiore</p> <p>- a partire dell'anno scolastico 2009/10 in caso di nuova assunzione requisito d'accesso indispensabile</p>
<p>INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA</p>	<p>diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (valido per diplomi che sono stati rilasciati entro la fine del 2000)</p> <p>diploma di maturità professionale per assistenti di comunità infantile comprensivo del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (valido per diplomi che sono stati rilasciati entro la fine del 2002)</p> <p>diploma di maturità dell'istituto magistrale ad indirizzo pedagogico per l'infanzia (valido per diplomi che sono stati rilasciati entro la fine del 2002)</p> <p>laurea in Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia</p>

	<p>laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Psicologia conseguite entro il 2009 in combinazione dei requisiti sopraccitati o in alternativa per scienze dell'Educazione e Pedagogia attestazione sull'approfondimento della prima infanzia</p> <p>attestato di bilinguismo A o B dipendente dalla qualifica funzionale</p> <p>- a partire dell'anno scolastico 2006/7 in caso di nuova assunzione riduzione dello stipendio di</p> <p>8% in caso di mancanza e del 5% in caso di presenza per il livello immediatamente inferiore</p> <p>- a partire dell'anno scolastico 2009/10 in caso di nuova assunzione requisito d'accesso indispensabile</p>
INSEGNANTE SPECIALIZZATA DI SCUOLA DELL'INFANZIA	<p>oltre alla formazione quale insegnante di scuola dell'infanzia Diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno di scuola dell'infanzia secondo la <a href="#">L.P.n. 20/83</a> o una formazione equivalente a questo diploma</p>

Tabella di valutazione dei titoli di studio

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO	per ogni decimo di media della valutazione superiore al voto 6	0,25 punti	mass. 10 punti	<p>In caso di voto espresso in decimi, trentesimi, ecc., si procede per analogia.</p> <p>In caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:</p> <p>ottimo = 10; distinto = 9; buono = 8; soddisfacente = 7</p> <p>sufficiente = 6</p>
ESPERIENZA PROFESSIONALE	per la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti o equiparabili, a semestre	1 punto	mass. 10 punti	<p>Insegnanti di scuola dell'infanzia hanno anche la possibilità di presentare domanda per la graduatoria del profilo professionale collaboratrice</p>

					pedagogica di scuola d'infanzia.
	DISOCCUPAZIONE	per la disoccupazione esclusivamente in relazione ai periodi di iscrizione nella 1° classe delle liste di collocamento oppure di iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, a trimestre	0,5 punti	mass. 4 punti	La disoccupazione é solamente considerata fino alla V. qualifica funzionale.  La disoccupazione é considerata nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
	SUSSIDIO DI MINIMO VITALE	In caso che l'aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale in modo continuativo per almeno 6 mesi	10 punti		Il sussidio di minimo vitale é solamente considerato fino alla V. qualifica funzionale.  Il sussidio di minimo vitale deve sussistere al momento del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
	FIGLI	per ogni figlio minore a carico dell'aspirante	3 punti		I figli sono solamente considerati fino alla V. qualifica funzionale.  La situazione in riferimento ai figli deve sussistere al momento del termine perentorio.
	BILINGUISMO	per l'attestato di bilinguismo corrispondente al profilo professionale richiesto risp. categoria professionale	1 punto		collaboratrice pedagogica di scuola dell'infanzia – C  insegnante risp. insegnante specializzata di scuola dell'infanzia – B risp. A

A parità di punteggio trovano applicazione i vigenti criteri previsti per l'assunzione all'impiego provinciale.

Il punteggio delle aspiranti che non presentano alcuna domanda e quindi alcuna documentazione da più di due anni, é esaminato d'ufficio ad ogni scadenza del termine di presentazione delle domande e, in caso di necessità, abbassato o azzerato.